REGOLAMENTO (CE) N. 3225/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2094/93 che prevede l'apertura, per la campagna 1993/1994, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2094/93 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3213/93 [4], prevede che i contratti e dichiarazioni sottoscritti a titolo della distillazione preventiva, siano presentati agli organismi d'intervento al più tardi il 15 novembre 1993 ; che tenuto conto del ritardo accumulato per l'elaborazione degli atti amministrativi interni in taluni Stati membri, è oppportuno prorogare il termine per il deposito dei contratti e dichiarazioni predette presso gli organismi d'intervento competenti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2094/93, la data del « 15 novembre 1993 » è sostituita da quella dal « 26 novembre 1993 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
[3] GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 23.
[4] GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 1.